

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GRANATI CARUSO MARIA TERESA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
SPAGNOLI ed altri: Modifiche al sistema penale (363);	
PENNACCHINI: Modifiche al sistema penale (441);	
MENZIANI ed altri: Modifica dell'articolo 636 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367)	55
PRESIDENTE	55, 56, 57, 59, 63, 66
CASINI	60, 65
COSTA, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	56, 62, 66
DE CATALDO	56, 58, 61, 63, 64
MARTORELLI	62
ONORATO	61, 62, 65
PENNACCHINI	60, 61, 64
RICCI	60, 62, 64
RIZZO	56, 62, 64, 65
SABBATINI, <i>Relatore</i>	56, 58, 62, 63, 64, 65, 66
VIOLANTE	57, 59, 64, 65

La seduta comincia alle 10,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Spagnoli ed altri: Modifiche al sistema penale (363); Pennacchini: Modifiche al sistema penale (441); Menziani ed altri: Modifica dell'articolo 363 del codice penale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: « Modifiche al sistema penale »; Pennacchini: « Modifiche al sistema penale »; Menziani ed altri: « Modifica dell'articolo 636 del codice pe-

nale concernente introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo ».

Il relatore, onorevole Sabbatini, ha facoltà di riferire sull'esito del lavoro svolto dal gruppo informale che si è riunito stamani per uno scambio di idee sugli emendamenti presentati all'articolo 1 nella scorsa seduta e sugli altri emendamenti proposti.

SABBATINI, *Relatore*. In seguito allo scambio informale di idee avuto con i colleghi dei vari gruppi politici si sono raggiunte delle intese circa le possibili modifiche all'articolo 1.

Il giudizio è favorevole sull'emendamento Rizzo 1. 4, del quale suggerisco la seguente diversa formulazione sulla base dell'intesa raggiunta tra i gruppi in via informale: *al primo comma sostituire le parole: per le quali è prevista la pena, con le altre: per le quali è prevista la sola pena.*

Propongo inoltre il seguente emendamento: *al terzo comma, alla fine della lettera i), aggiungere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis (1. 8).*

Ci sono alcuni emendamenti proposti dal Governo, che fanno parte di un gruppo di articoli aggiuntivi indicati come 24-bis, 24-ter e 24-quater, che, data la connessione della materia con i problemi trattati nell'articolo 1 si pensa di trasformare in emendamenti 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il Governo si è dichiarato d'accordo su questa collocazione. Si spiega così il riferimento all'articolo 1-bis previsto nell'emendamento che ora ho proposto.

Quanto agli altri emendamenti presentati nella scorsa seduta l'emendamento Trantino 1. 5 suscita non poche perplessità, anche perché non scioglie i dubbi che possono derivare dalla formulazione della lettera h). Si tratta infatti di una materia piuttosto vasta, che ha aspetti di diversa rilevanza e di diverso interesse. Comunque sono disponibile per esaminare eventuali proposte, purché siano formulate meglio; ritengo invece che così come è l'emendamento non possa essere accolto, al-

trimenti darebbe luogo a difficoltà di interpretazione piuttosto rilevanti. Cosa significa, infatti, « metri quadrati 150 »? E perché metri quadrati e non metri cubi? Per non dire che la stessa metratura di 150 metri quadrati in certi casi è considerata eccessiva, in certi altri insufficiente.

Mi dichiaro inoltre contrario all'emendamento 1. 6, presentato dagli onorevoli Boato e De Cataldo. Non so se sia il caso di ripresentare, eventualmente, questo emendamento durante l'esame dell'articolo 2 perché, dal momento che manteniamo aperta l'ipotesi di escludere dall'ambito della depenalizzazione le norme del codice penale, salve le ipotesi di cui all'articolo 2, l'emendamento in questione, con il quale si contemplano una serie di casi di esclusione, sarebbe più pertinente se riferito a tale articolo.

Invito i presentatori degli altri emendamenti proposti all'articolo 1 a volerli ritirare.

DE CATALDO. Il gruppo radicale ha presentato un articolo aggiuntivo 1-bis, che aggiunge una serie di fattispecie, da depenalizzare, mentre l'articolo 2 prevede gli altri casi di depenalizzazione. Pertanto, esso insiste sull'emendamento 1. 6.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario all'emendamento Boato e De Cataldo 1. 6, per l'eccessiva espansione che esso, se approvato, introdurrebbe per quanto riguarda l'ambito della depenalizzazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 5 dell'onorevole Trantino, va osservato che esso pone il problema della minima violazione in materia urbanistica. Per altro, non è certamente riconducibile ad unità la problematica sui metri quadrati perché il metraggio ha un significato che non può manifestare in sé tutte le diverse ipotesi di violazione.

RIZZO. Accolgo la formulazione del mio emendamento 1. 4 ora proposta dal relatore sulla base delle intese raggiunte tra i gruppi.

VIOLANTE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 7, a firma mia e dell'onorevole Ricci, e di aderire agli emendamenti testé proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduti, per assenza dei loro presentatori, gli emendamenti Casini 1. 1, 1. 2 e 1. 3 e Trantino 1. 5, presentati nella seduta precedente.

Pongo in votazione l'emendamento Boato e De Cataldo 1. 6, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rizzo 1. 4 nella formulazione testé proposta dal relatore ed accolta dal presentatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé appor- tate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 1-bis, proposto dal Governo. Ricordo, come ha già chiarito il relatore, che esso fa parte del gruppo di articoli originariamente presentati come articoli aggiuntivi 24-bis, 24-ter e 24-quater, che il Governo ha accettato di trasformare in articoli aggiuntivi 1-bis, 1-ter e 1-quater:

ART 1-bis.

(Violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda, ad esclusione di quelle indicate nell'ultimo comma.

Per le violazioni consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi, l'ordinanza prevista dall'articolo 13 è emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le violazioni dal cui accertamento dipende l'esistenza dell'omesso o parziale versamento di contributi o premi, la sanzione amministrativa è applicata con la ordinanza prevista nel comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dallo articolo 16, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 16 ed il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si applicano, altresì, gli articoli 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20. L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile.

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata; quando è stata proposta opposizione, l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni degli articoli da 3 a 20 e dello articolo 22.

La disposizione del primo comma non si applica alle contravvenzioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (1. 02).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Gli onorevoli Boato e De Cataldo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Non costituiscono reato i reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- a) articolo 256;
- b) articolo 266, comma primo, limitatamente alle parole: « ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari », e comma secondo;
- c) articolo 269;
- d) articolo 270;
- e) articolo 271;
- f) articolo 272;
- g) articolo 273;
- h) articolo 274;
- i) articolo 279;
- l) articolo 290;
- m) articolo 291;
- n) articolo 292;
- o) articolo 292-bis;
- p) articolo 293;
- q) articolo 299;
- r) articolo 303;
- s) articolo 304;
- t) articolo 305;
- u) articolo 327;
- v) articolo 342;
- z) articolo 402;
- a-1) articolo 403;
- b-1) articolo 404;
- c-1) articolo 414, terzo comma;
- d-1) articolo 415;
- e-1) articolo 565;
- f-1) articolo 654;
- g-1) articolo 655, comma primo;
- h-1) articolo 656;

- i-1) articolo 657;
- l-1) articolo 661;
- m-1) articolo 668;
- n-1) articolo 724 (1. 01).

Avverto inoltre che sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1-bis del Governo:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con l'ordinanza prevista dal comma precedente.

(1. 02. 1) RICCI, VIOLANTE, SABBATINI, CASINI.

Al sesto comma, sostituire le parole: ipoteca sui beni del debitore, con le altre: ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa è consentita.

(1. 02. 2) RIZZO, SABBATINI, RICCI, VIOLANTE.

SABBATINI, *Relatore*. Sulla base delle intese raggiunte nei contatti informali avuti tra i gruppi, propongo di sostituire il terzo comma dell'articolo aggiuntivo 1-bis proposto dal Governo, al quale mi dichiaro favorevole, con il seguente:

« Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con l'ordinanza prevista nel comma precedente ».

DE CATALDO. Colgo l'occasione per sollecitare la Commissione ad esaminare alcuni articoli del codice penale che si riferiscono alla libertà di opinione costituzionalmente garantita e che sono chiaramente illegittimi sotto il profilo costituzionale.

È inutile che ricordi in questa sede le battaglie condotte per l'abrogazione di

tali norme nelle precedenti legislature da diversi gruppi politici della sinistra: proposte di legge abrogative furono presentate dal gruppo comunista al Senato (nella quinta o sesta legislatura) e, credo, anche dal gruppo socialista.

Gli articoli del codice penale che il nostro emendamento tende a sopprimere sono: l'articolo 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato); l'articolo 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi: limitatamente all'istigazione pubblica e all'apologia); l'articolo 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero); l'articolo 270 (associazioni sovversive); l'articolo 271 (associazioni antinazionali); l'articolo 272 (propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale); l'articolo 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale); l'articolo 279 (lesa prerogativa dell'irresponsabilità del Presidente della Repubblica); l'articolo 290 (vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate); l'articolo 291 (vilipendio della nazione italiana); l'articolo 292 (vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato); l'articolo 292-bis (aggravante); l'articolo 293 (aggravante); l'articolo 299 (offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero); l'articolo 303 (pubblica istigazione e apologia, nei limiti di cui all'articolo precedente); l'articolo 304 (cospirazione politica mediante accordo); l'articolo 305 (cospirazione politica mediante associazione); l'articolo 327 (eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'Autorità); l'articolo 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario); l'articolo 402 (vilipendio della religione dello Stato); l'articolo 403 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone); l'articolo 404 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose); l'articolo 414, comma terzo (pubblica apologia di delitti); l'articolo 415 (istigazione a disobbedire alle leggi); l'articolo 565 (attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica); l'articolo 654 (grida e manifestazioni sedi-

ziose); l'articolo 655, comma primo (radunata sediziosa); l'articolo 656 (pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico); l'articolo 657 (grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata); l'articolo 661 (abuso della credulità popolare); l'articolo 668 (rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive); l'articolo 724 (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti).

Credo sia sufficiente leggere i titoli di queste norme per rendersi conto di quanto esse contengano in sé in evidente contrasto con la nostra Costituzione: ritengo pertanto che sarebbe opera meritoria porre mano, quanto prima, alla loro depenalizzazione.

Quanto all'articolo aggiuntivo del Governo non credo che sia possibile approvare ora tale articolo aggiuntivo perché in esso è contenuto un riferimento ad altri articoli della proposta di legge che non sono ancora stati discussi dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non condivido l'impostazione da lei data al problema: abbiamo davanti un articolo aggiuntivo presentato dal Governo e sul quale il relatore si è dichiarato favorevole; non vedo perché non lo si possa mettere ai voti. Se accogliessimo il suo punto di vista non faremmo altro che bloccare l'iter della proposta di legge.

VIOLANTE. Gli articoli 1-bis, 1-ter e 1-quater, presentati dal Governo, potranno trovare, in sede di coordinamento finale, la collocazione più opportuna. Essi sono stati ora presentati con questa numerazione perché il loro contenuto è inscindibilmente legato alla approvazione della disposizione contenuta nella lettera i) dell'articolo 1.

Certamente le osservazioni svolte dal collega De Cataldo, hanno un loro fondamento. Non dobbiamo dimenticare, però, che gli articoli ai quali si rinvia sono articoli che resteranno sicuramente in vita anche se ne verrà modificata la disciplina. Infatti, essi si occupano dell'entità della

somma dovuta, della solidarietà, della non trasmissibilità dell'obbligazione, degli atti di accertamento, della connessione obiettiva con un reato, dell'impugnabilità del provvedimento del giudice penale, dell'ordinanza-ingiunzione, delle sanzioni amministrative accessorie, dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative, del pagamento rateale della sanzione pecuniaria, della prescrizione, della devoluzione dei proventi. Fattispecie, queste, sulle quali dovremo comunque intervenire, nel modo in cui riterremo più opportuno: d'altronde l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1-bis, nonché degli altri due successivi, non ci vincolerà in alcun modo rispetto alla possibilità di definire nei termini che riterremo validi il contenuto delle disposizioni relative alle materie cui ho testé fatto riferimento.

Personalmente ritengo che l'esigenza da soddisfare sia quella di procedere all'esame del provvedimento avendo presente la materia per comparti omogenei, al fine di legare determinate procedure, in modo logico, con tutto il contesto del provvedimento medesimo e di elaborare un insieme organico e coerente di norme.

CASINI. Sono contrario all'emendamento presentato dai colleghi radicali per due ragioni di carattere metodologico. Nessuno nega che le norme citate dall'onorevole De Cataldo debbano essere per molti aspetti rivedute, però va innanzitutto rilevato che il principio generale enunciato nella relazione alla proposta di legge — al quale abbiamo deciso di attenerci e che era già emerso nella passata legislatura — è quello di non toccare le norme del codice penale perché, altrimenti, verrebbe ad essere modificato il senso stesso del provvedimento in esame.

In secondo luogo, pur non essendo un esperto di diritto parlamentare, ritengo che l'emendamento Boato e De Cataldo inciderebbe così profondamente nel codice penale stesso da porre l'interrogativo se il suo contenuto sia coerente con l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge recanti modifiche al sistema penale, che ha un ambito di interven-

to ben preciso: depenalizzazione, misure alternative, eccetera. In altri termini, qualora la proposta di modifica dei colleghi radicali fosse accolta, mi chiedo se non si configurerebbe di fatto una situazione tale da travalicare i limiti propri della sede deliberante in quanto introdurremmo una norma tendente a modificare in modo globale il codice penale.

RICCI. I problemi prospettati dall'emendamento presentato dai colleghi radicali possono richiedere, non lo neghiamo, un'attenta riflessione in quanto effettivamente, per taluni aspetti (che sono ovviamente da approfondire), essi attengono alla materia penale sostanziale, sulla quale occorrerà che il Parlamento porti la propria attenzione: mi riferisco alla modifica intervenuta nella scala dei valori e alla opportunità di decriminalizzare determinati reati previsti dalla legislazione penale vigente. Tuttavia, non ci sembra questa la sede idonea per prendere in esame problemi di così grande spessore perché, in definitiva, le proposte di legge in discussione hanno un ambito ben limitato, che non è certo quello della decriminalizzazione o della modifica della legislazione penale in parti di tale rilevanza. Infatti, esse tendono a trasferire tutta una serie di sanzioni dal campo penale a quello amministrativo: ed anche laddove si operi qualche intervento di modifica della legislazione penale vigente, lo si estrinseca sempre in funzione di quest'obiettivo primario.

In conclusione, noi siamo contrari all'emendamento Boato e De Cataldo non per ragioni di principio — lo voglio sottolineare, a parte gli approfondimenti cui in questa sede non è opportuno procedere — ma proprio al fine di non svisare l'ottica di un provvedimento che, qualora affrontassimo problemi di questa natura, andrebbe al di là dell'obiettivo che si prefigge.

PENNACCHINI. Desidero intervenire perché talune delle affermazioni del collega De Cataldo necessitano, a mio avviso, di una puntualizzazione. È vero che

nel corso della quinta legislatura (allora io rappresentavo il Governo) venne non solo proposta ma approvata da un ramo del Parlamento, con una modifica generale del codice penale, anche l'abolizione di alcuni reati impropriamente definiti « di opinione ».

Tale iniziativa fu adottata, onorevole De Cataldo, non solo su proposta delle sinistre, ma su proposta del Governo, allora composto da rappresentanti di partiti non appartenenti alla sinistra politica.

Confermo la mia opinione circa l'incompatibilità di determinate norme contenute nel codice penale con l'articolo 21 della Costituzione: mi riferisco, appunto, ad alcune norme approvate, come dicevo, da un ramo del Parlamento, individuate però e sceverate con senso di responsabilità dalla stragrande maggioranza dei partiti tra reati di cui allora si propose l'abolizione.

Nell'emendamento radicale vi è un elenco dilatato di quei reati, per alcuni dei quali, come ho poc'anzi ricordato, si ritenne di mantenere la rilevanza penale. Ciò proprio in considerazione della volontà generale di rispettare la Costituzione non solo in riferimento all'articolo 21, ma anche all'articolo 52, il quale (lo ricordo qui *ad abundantiam*, non certo all'onorevole De Cataldo che lo conosce certamente) stabilisce che: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ».

Non so, quindi, quanto sia compatibile con questo articolo la proposta ora avanzata del collega radicale di abolire certi reati. Inoltre, mi associo alle osservazioni dei colleghi Casini e Ricci in merito alla inidoneità della sede deliberante per innovazioni normative di questa proposta, ribadendo, da parte mia, la convinzione che non si possano cancellare dal codice penale alcuni articoli senza « ferire » lo spirito ed il dettato dell'articolo 52 della Costituzione.

DE CATALDO. Ma sono tutti reati di opinione.

PENNACCHINI. Non è vero.

ONORATO. Vorrei suggerire ai colleghi quello che a me pare un metodo da seguire nei nostri lavori. A mio giudizio l'emendamento radicale va respinto proprio per una ragione di metodo: esso ha un carattere desanzionatorio, carattere che non dobbiamo accettare in questa sede, nella quale ci occupiamo solo di depenalizzazione.

Sorge, però, un problema, quello di stabilire come applicare la depenalizzazione, e cioè se essa debba essere prevista per reati puniti con pene pecuniarie (e qui ve ne sono alcuni), o per reati puniti, alternativamente, con pene pecuniarie o detentive, ovvero solo per le contravvenzioni. Forse solo quest'ultimo caso ci permette, sempre nell'ambito della depenalizzazione, di rispettare lo scopo che ci siamo prefissi.

Vorrei, infine, porre all'attenzione dei colleghi l'eventualità di modificare il subemendamento 1. 02. 1 al terzo comma dell'articolo 1-bis del Governo sostituendo alle parole « con l'ordinanza prevista dal comma precedente » le altre « con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti gestori di cui al comma precedente ».

La mia proposta nasce dal fatto che se vogliamo operare una diversa attribuzione delle competenze, è bene chiarire che anche per le violazioni diverse dall'omesso o parziale versamento di contributi e premi sono competenti gli stessi enti gestori di cui al secondo comma dell'articolo.

È vero che non è necessario che sia il legislatore a prevedere che l'ordinanza sia unica, perché rientra nella discrezionalità amministrativa la possibilità di distinguere o meno le ordinanze da emanare. Tuttavia bisogna tenere presente che la responsabilità burocratica vuole delle coperture legislative.

PENNACCHINI. Evidentemente con la parola « medesima » ci si riferisce all'ordinanza di cui al comma precedente, nel quale è scritto che essa « è emessa dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

Se l'ordinanza diventa unica, è del tutto inutile ripetere le parole « dagli enti ed istituti gestori » perché tale dizione è già compresa nell'uso della parola « medesima ».

ONORATO. Secondo me, no.

RICCI. Tutt'al più vi può essere una ridondanza; ma, poiché vi è qualche perplessità, in tal modo si troncherebbe ogni rischio di diversa interpretazione.

MARTORELLI. Come hanno già detto i colleghi della mia parte politica, noi teniamo in considerazione la materia trattata nell'emendamento Boato-De Cataldo, che non può essere accolto per i motivi che sono stati esposti. Vi è l'esigenza di una riflessione più ampia su questa materia e di una riconsiderazione dei valori del codice penale; tale esigenza potrebbe ben essere espressa in un ordine del giorno, che potrebbe essere presentato e votato al termine dei nostri lavori.

RIZZO. Sono perfettamente d'accordo sui motivi ispiratori dell'emendamento proposto dal gruppo radicale e ritengo che effettivamente molti dei reati previsti dal codice penale e che possono essere configurati come reati d'opinione debbano essere depenalizzati. Penso tuttavia che questa non sia la sede adatta per procedere ad un tale esame, non perché a noi sia vietato prendere in considerazione articoli del codice penale e procedere eventualmente ad una loro depenalizzazione, ma perché vi sono motivi di opportunità che escludono che questa sia la sede adatta per procedere ad un attento esame di queste fattispecie. Inoltre, mentre per alcune fattispecie si può pensare ad una depenalizzazione, per altre si tratterebbe di prevedere una migliore regolamentazione, evitando contrasti con l'articolo 21 della Costituzione.

Si renderebbe quindi necessario un esame molto attento delle fattispecie che richiederebbe molto tempo. Non credo

che questo gioverebbe al fine principale, che è quello di varare finalmente questo provvedimento in materia di depenalizzazione. Possiamo formulare l'augurio che al più presto la nostra Commissione si possa occupare anche dei reati d'opinione.

SABBATINI, *Relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento Boato-De Cataldo, anche per i motivi di metodo e di sistematicità che sono stati esposti da diversi colleghi, ma soprattutto per una ragione di merito. Mi sembra infatti che gli articoli che l'onorevole De Cataldo ha citato non riguardino solo reati d'opinione, ma anche fattispecie diverse. L'accoglimento dell'emendamento proposto stravolgerebbe, a mio avviso, il senso della discussione del provvedimento in esame ed intaccherebbe i principi basilari, anche costituzionali, del nostro codice penale.

Ho già detto invece di essere favorevole all'articolo aggiuntivo 1-bis del Governo, con la modifica che ho proposto. Circa la diversa formulazione di tale modifica proposta dal collega Onorato a me sembra che possa bastare la dizione « con la medesima ordinanza ».

Mi rendo conto però dell'opportunità di ripetere anche il richiamo agli enti gestori, soprattutto se penso alle grosse questioni che sorsero in occasione di alcune *hearings* avute con i rappresentanti di quegli enti ed istituti nella scorsa legislatura, i quali temevano che da un'interpretazione non molto chiara della legge potesse derivare un conflitto di competenze.

Pertanto, posso accettare la formulazione che è stata proposta, anche se essa contiene una ridondanza non molto elegante.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ritengo che l'emendamento Boato-De Cataldo non possa essere accolto, perché esula non solo dallo schema generale che intendiamo seguire relativamente alla normativa ora in discussione, ma anche dai limiti previsti dall'articolo 1 che abbiamo appena approvato. Si andreb-

be quindi oltre una decisione già assunta dalla Commissione.

Quanto al merito dell'emendamento, si tratta di una normativa che, se non fosse sostituita, potrebbe creare per gran parte delle fattispecie considerate (lasciamo stare il mero vilipendio) un grave squilibrio per la nostra società, soprattutto in un momento come questo. Vi sono alcune osservazioni di principio che si possono condividere; ad esempio, penso che la normativa di cui agli articoli 273 e 274, riguardante l'illecita organizzazione o partecipazione ad associazioni internazionali costituite senza l'autorizzazione del Governo, meriti una adeguata revisione. Ma non per questo si possono, in questa sede, introdurre modifiche del codice penale di così vasta portata in una normativa quale quella che stiamo esaminando.

Esprimo pertanto parere contrario all'emendamento, considerandolo solo come un elemento stimolante e forse anche un po' provocatorio posto dal gruppo radicale.

Quanto al subemendamento 1. 02. 1 il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis presentato dai deputati Boato e De Cataldo, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 1. 02. 1 al terzo comma dell'articolo aggiuntivo, presentato dai deputati Ricci, Violante, Sabbatini e Casini, nella formulazione proposta dall'onorevole Onorato ed accolta dai presentatori.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 1. 02. 2 al sesto comma dell'articolo aggiuntivo, presentato dai deputati Rizzo, Sabbatini, Ricci e Violante.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 1-bis nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 1-ter:

ART. 1-ter.

(Ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ad assistenza obbligatorie).

La sanzione amministrativa per l'omesso o parziale versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente al quale è stata presentata la domanda di dilazione;

b) non paga le somme dovute entro dieci giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lettera b), la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

SABBATINI, Relatore. L'intento di questa disposizione è quello di sistemare la materia, essendo stati depenalizzati certi termini che di fatto erano utilizzabili dal datore di lavoro per rimediare alle sue carenze e difficoltà in ordine al versamento di contributi e premi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

DE CATALDO. Ritengo che il termine di dieci giorni di cui alla lettera b) del

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

secondo comma di questo articolo aggiuntivo sia esiguo perché è evidente che se uno fa domanda di dilazione o non ha denaro o non può provvedersene subito.

Propongo pertanto di aumentare a trenta giorni tale termine.

VIOLANTE. I trenta giorni sono già previsti nel primo comma. Se lei proponesse un termine di venti giorni, saremmo d'accordo.

DE CATALDO. Propongo allora di sostituire, alla lettera *b*) del secondo comma, la parola: « dieci » con l'altra: « venti ».

RIZZO. Propongo di sostituire, sempre alla lettera *b*) del secondo comma, le parole « non paga » con le altre « non provvede al pagamento », anche perché il termine deve essere agganciato al momento in cui l'ente riceve la somma.

PENNACCHINI. Nella rubrica si parla di ritardo, mentre nel testo dell'articolo si parla anche di omissione. Pertanto propongo di aggiungere nella rubrica, prima della parola « Ritardo » le parole « Omissione e ».

RICCI. Per una questione di pura eleganza formale suggerirei di non andare a capo dopo la parola « precedente » alla fine del primo comma e di unificare tale primo e secondo comma dell'articolo.

SABBATINI, *Relatore*. Sono favorevole al recepimento nel testo dell'articolo aggiuntivo *1-ter* delle proposte avanzate dai colleghi Pennacchini, Ricci, Rizzo e De Cataldo miranti rispettivamente: ad aggiungere al titolo dell'articolo le parole « Omissione e », a unificarne i primi due commi, a sostituire alla lettera *b*) le parole « non paga le somme dovute » con le altre: « non provvede al pagamento delle somme dovute » e ad ampliare il termine di pagamento di dette somme, di cui alla

medesima lettera *b*), da dieci a venti giorni.

COSTA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo *1-ter* nella nuova formulazione risultante dal recepimento delle modifiche al testo originario del Governo testé enunciate dal relatore ed accolte dal Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. *1-quater*.

(Disposizioni penali per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria).

Il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, non esegue le registrazioni obbligatorie, ovvero esegue registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria per un importo mensile non inferiore a dieci milioni e salvo che ricorra un più grave reato, con la reclusione da tre mesi a tre anni.

La condanna importa l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione: tali pene accessorie conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto.

Si applicano in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo *1-bis*.

Gli onorevoli Sabbatini, Casini, Ricci e Violante hanno presentato il seguente sub-

emendamento all'articolo aggiuntivo 1-*quater*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, senza giustificato motivo, omette le registrazioni obbligatorie, ovvero esegue registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, per un importo mensile non inferiore a dieci milioni e con la reclusione fino a due anni.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento all'articolo aggiuntivo 1-*quater*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La condanna importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Esse conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto ».

SABBATINI, *Relatore*. Essenzialmente la proposta di sostituzione del primo comma dell'articolo aggiuntivo 1-*quater* presentato dal Governo mira a ridurre la misura della pena da tre a due anni e ad eliminare la specificazione del minimo. Inoltre, crediamo che quest'ultima modifica consenta al giudice di esaminare i diversi casi, valutando l'opportunità di comminare o meno una pena nel caso in cui si accerti che non vi sia dolo:

Infatti, resta la dizione « senza giustificato motivo » dal momento che anche per il datore di lavoro può essere oggettivamente difficile orientarsi nella « giungla delle disposizioni ».

RIZZO. Ho presentato il subemendamento sostitutivo del secondo comma perché in esso si fa riferimento a due pene

accessorie previste dall'articolo 77 del provvedimento in discussione e che dovrebbero essere inserite in futuro nel codice penale con i numeri 32-*bis* e 32-*ter*.

La dizione attuale del comma, infatti, potrebbe ingenerare degli equivoci soprattutto relativamente alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; in particolare il testo potrebbe essere interpretato nel senso che tale incapacità non sia sottoposta a limiti di tempo; limiti che sono invece previsti dal secondo comma dell'articolo 77 prima citato. Per questo sarebbe opportuno fare riferimento agli articoli riguardanti le pene accessorie.

VIOLANTE. Pur condividendo la preoccupazione del collega Rizzo, ritengo che un riferimento specifico agli articoli 32-*bis* e 32-*ter* costituirebbe soltanto « una scatola vuota ». Il semplice fatto di scrivere che tali pene accessorie conseguono a qualsiasi altra condanna alla reclusione per lo stesso fatto è sufficiente a far sì che l'interprete consulti gli articoli che di esse si occupano.

CASINI. Ho due perplessità. La prima nasce dalla formula: « ... il datore di lavoro che senza giustificato motivo... »: al riguardo, abbiamo un altro esempio nell'articolo 116 della legge sugli assegni. È questo uno dei punti sui quali un'interpretazione ormai cinquantennale non ha prodotto risultati conclusivi.

La seconda perplessità deriva dal fatto che è prevista, come reato più grave, l'ipotesi di omessa o mendace dichiarazione. Ora, il primo caso può configurare o meno il reato di truffa, ma nel secondo caso (dichiarazione falsa diretta ad ottenere dall'ente pubblico un'imposizione inferiore a quella dovuta) la truffa c'è sempre: pertanto, quella che vorrebbe essere un'ipotesi di inasprimento si risolve in una ipotesi di riduzione della pena.

ONORATO. Si applica sempre la pena prevista per il reato più grave: eventualmente, il rilievo ha senso per il secondo comma, ai sensi del quale il datore di la-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1979

voro, anche se commette il reato di truffa, è sottoposto alla pena accessoria.

SABBATINI, Relatore. Sono favorevole.

COSTA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo è favorevole ai subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 1-*quater*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento Sabbatini ed altri, sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo subemendamento sostitutivo del secondo comma, presentato dall'onorevole Rizzo.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 1-*quater*, nel testo risultante dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO